

Milano, 11 gennaio 2022

Al personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
Al Sito Web

Oggetto: Verifiche ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Con Nota prot. 14 del 10 gennaio u.s. il Ministero ha fornito indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività.

Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato
- l'istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, se la scuola viene a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, che di seguito si riporta:

“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di "Titolari del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003).

Si allega alla presente circolare l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Si comunica inoltre che sul sito, nella sezione dedicata (COVID, Atti e Documentazione), è disponibile la normativa governativa e ministeriale in materia di contrasto alla pandemia, invitando i destinatari in epigrafe ad una attenta lettura.

Si confida nella consueta collaborazione.

Allegato c.s.

Il Dirigente Scolastico

Immacolata Salvatore

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993)